



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
51	31-07-2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/2000. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DIVIETO DI DETENZIONE E COLLOCAMENTO, ANCHE TEMPORANEI, DI ANIMALI D'AFFEZIONE SU BALCONI, TERRAZZE, CORTILI O AREE ESTERNE ESPOSTE A CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME.
-----------------	---

ORDINANZA SINDACALE

ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Oggetto: Misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante il periodo estivo e in occasione delle ondate di calore.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7716 del 08.07.2026, l'Assessora della Regione Campania delegata alla tutela degli animali ha invitato le Amministrazioni comunali ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, misure urgenti volte a garantire il benessere degli animali durante il periodo estivo, caratterizzato da elevate temperature e da ricorrenti ondate di calore;
- durante la stagione estiva il territorio comunale è frequentemente interessato da condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e persistenti che possono determinare gravi conseguenze sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare di quelli detenuti all'aperto o all'interno di veicoli;

CONSIDERATO CHE

- l'esposizione prolungata alle elevate temperature, all'irraggiamento solare diretto e alla carenza di adeguata ventilazione può determinare negli animali fenomeni di disidratazione, colpo di calore, insufficienza respiratoria, sofferenza acuta e, nei casi più gravi, la morte;
- anche la permanenza, seppur temporanea, all'interno di autoveicoli in sosta, nonché la detenzione in luoghi privi di idonea ombreggiatura e di acqua fresca, costituisce una situazione di grave rischio per la salute e l'integrità psicofisica degli animali;
- la tutela del benessere animale costituisce interesse pubblico riconosciuto dall'ordinamento nazionale e regionale, anche quale espressione dei principi di civiltà, di rispetto degli esseri senzienti e di prevenzione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie penalmente rilevanti;

RILEVATO CHE

- i bollettini meteorologici emanati dagli organi competenti evidenziano il ripetersi di ondate di calore caratterizzate da temperature particolarmente elevate, tali da determinare una situazione di concreto ed attuale pericolo per la salute degli animali;
- tale situazione presenta carattere eccezionale, temporaneo ed imprevedibile e richiede l'adozione di misure immediate di prevenzione non efficacemente perseguibili mediante gli ordinari strumenti amministrativi;
- ricorrono, pertanto, i presupposti di contingibilità ed urgenza che rendono necessario l'esercizio del potere di ordinanza previsto dall'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO necessario adottare misure temporanee e proporzionate volte a prevenire situazioni di sofferenza, maltrattamento e pericolo per gli animali presenti sul territorio comunale durante il periodo estivo;

Ordinanza nr. 51/2026

VISTI

- gli artt. 50, comma 5 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;
- la Legge Regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, recante *"Disposizioni in materia di tutela e benessere degli animali e prevenzione del randagismo"*;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali"*;
- gli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale;
- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Art. 1 – Periodo di efficacia

La presente ordinanza acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Carinaro e rimane in vigore fino al 30 settembre 2026, compreso, salvo proroga o revoca anticipata in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche o al venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l'adozione.

Art. 2 – Divieti

Nel periodo di efficacia della presente ordinanza è fatto divieto a chiunque detenga, custodisca o abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di animali di:

- a) detenere o lasciare animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, giardini, recinti o altri spazi esterni privi di adeguata ombreggiatura, ventilazione e costante disponibilità di acqua fresca, durante i periodi interessati da bollettini di allerta per ondate di calore diramati dagli organi competenti ovvero in presenza di temperature tali da compromettere il benessere degli animali.;
- b) lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta, sia al sole che all'ombra, anche per brevi periodi e anche qualora i finestrini risultino parzialmente aperti;
- c) sottoporre gli animali, ed in particolare cani ed equidi, ad attività fisica intensa, addestramento, lavoro o altre attività comportanti sforzo fisico nella fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 18:00, salvo comprovate esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario ovvero motivate esigenze di soccorso.

Art. 3 – Obblighi dei proprietari e dei detentori

I proprietari, i possessori, i conduttori o i detentori, a qualsiasi titolo, di animali sono tenuti a garantire costantemente:

- a) un ricovero idoneo, adeguatamente ombreggiato, ventilato e tale da proteggere gli animali dall'irraggiamento solare diretto e dalle elevate temperature;

- b) la costante disponibilità di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile, collocata in contenitori idonei ad evitarne il rovesciamento e mantenuta preferibilmente in aree ombreggiate;
- c) condizioni igienico-sanitarie e ambientali compatibili con le esigenze etologiche della specie e con il benessere psicofisico degli animali;
- d) un'adeguata vigilanza e custodia degli animali durante la propria assenza, evitando di lasciarli in ambienti o situazioni che possano esporli a rischi derivanti dalle elevate temperature;
- e) nel caso di equidi detenuti sul territorio comunale, la disponibilità di idonee aree d'ombra, acqua fresca in quantità sufficiente e l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare condizioni di stress termico, limitando le attività lavorative o sportive nelle ore di maggiore esposizione al calore.

Art. 4 – Controlli e vigilanza

L'osservanza della presente ordinanza è demandata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al **Comando di Polizia Municipale del Comune di Carinaro**, alle **Forze di Polizia dello Stato**, al **Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Aversa** e alle **Guardie Zoofile** riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Gli organi incaricati provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 5 – Sanzioni

Fatto salvo che il fatto costituisca reato ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale ovvero integri altra più grave fattispecie prevista dall'ordinamento, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'applicazione della sanzione amministrativa non esclude l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente a tutela del benessere animale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Resta salva la facoltà degli organi accertatori di procedere alla segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria e alle competenti Autorità sanitarie, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 6 – Efficacia

La presente ordinanza acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Carinaro e conserva la propria validità fino al 30 settembre 2026, salvo proroga o revoca anticipata qualora vengano meno i presupposti che ne hanno determinato l'adozione.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Carinaro per l'intero periodo di efficacia della stessa.
2. La massima diffusione del presente provvedimento mediante pubblicazione di apposito avviso sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente e attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione istituzionale ritenuto idoneo ad assicurarne la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza.
3. La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:
 - alla **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta**;
 - all'**Azienda Sanitaria Locale Aversa – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario competente per territorio**;

- alla **Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa**;
- al **Commissariato della Polizia di Stato di Aversa**;
- al **Comando di Polizia Municipale del Comune di Carinaro**.

INCARICA

Il **Comando di Polizia Municipale**, unitamente agli altri organi di vigilanza competenti per legge, è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatti salvi i casi in cui il fatto costituisca reato o integri una diversa e più grave fattispecie prevista dall'ordinamento.

Resta salva ogni ulteriore responsabilità civile, amministrativa e penale prevista dalla normativa vigente.

Carinaro, 28.07.2026

IL SINDACO
Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

Carinaro, 31-07-2026

IL SINDACO
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 31-07-2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/2000. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DIVIETO DI DETENZIONE E COLLOCAMENTO, ANCHE TEMPORANEI, DI ANIMALI D'AFFEZIONE SU BALCONI, TERRAZZE, CORTILI O AREE ESTERNE ESPOSTE A CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata il giorno **31-07-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **15-08-2026**,

Carinaro, 31-07-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO